



COMUNE DI SAN PROCOPIO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 21/07/2026

OGGETTO:	PROVVEDIMENTI PER LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI.
----------	---

II SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225 e ss.mm.ii. (ora recepito nel D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, Codice della Protezione Civile);

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio boschivo comunale;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di innesco e propagazione di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare tempestivi interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo, anche potenziale, di innesco agli incendi boschivi, d'interfaccia e campestri;

Viste le seguenti disposizioni legislative in materia:

- Legge 1 marzo 1975, n. 47 concernente le norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
- D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inerente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
- D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- D.M. 20.01.2001, concernente norme per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

- O.P.C.M. 28 agosto 2007 n. 3606, recante disposizioni urgenti di protezione civile e il relativo manuale operativo di ottobre 2007;
- Art. 59 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), come aggiornato dal D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121;
- Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 51 recante "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353";
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);
- Gli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 426, 449, 451, 650 e 734 del Codice Penale;
- Le vigenti disposizioni del Codice Civile;
- La Delibera n. 181 del 08.05.2021 della Giunta Regionale della Calabria, di approvazione del Piano Antincendio Boschivo;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

ART. 1 - Divieti generali nel periodo di grave pericolosità:

Durante il periodo compreso tra il 15 GIUGNO ed il 15 OTTOBRE, in prossimità dei boschi, dei terreni agrari e/o cespugliati, e lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio del Comune di San Procopio, è fatto assoluto divieto di:

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville o scintille;
- fumare, gettare mozziconi accesi o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamme libere con conseguente pericolo di innesco incendio.

ART. 2 - Obblighi di pulizia dei terreni, aree incolte e pertinenze

I proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree di pertinenza, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolare modo dovranno provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le aree in condizioni tali da non accrescere il pericolo d'incendio.

In caso di inosservanza, questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza ulteriore preavviso o procedimenti equivalenti, provvederà d'Ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, ove necessario, all'assistenza della forza pubblica.

ART. 3 - Fasce di rispetto per strade, fabbricati e confini

La sterpaglia e la vegetazione secca in genere, presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a metri 10,00.

ART. 4 - Impianti di gas in serbatoi fissi (GPL)

I concessionari e i detentori di impianti di gas in serbatoio fisso, per uso domestico o industriale, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 5,00.

ART. 5 - Norme di sicurezza durante la trebbiatura e divieto di abbruciamento

I proprietari e i conduttori di motori a scoppio destinati ad azionare le trebbie o altre macchine agricole hanno l'obbligo, durante le operazioni di trebbiatura, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un idoneo dispositivo parascintille.

È vietato in modo assoluto, durante il periodo estivo di grave pericolosità, accendere fuochi per la pulizia dei terreni nonché bruciare stoppie, erba falciata, rami e residui di potature e scarti vegetali di qualsiasi tipo.

ART. 6 - Tutela di cascinali, fienili e depositi agricoli

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione, deposito o impianto agricolo all'aperto, dovranno mantenere attorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra da vegetazione, sterpaglie e materiale infiammabile, di larghezza non inferiore a metri 10,00.

ART. 7 - Obblighi per aziende, stabilimenti industriali e commerciali

Tutte le aziende e gli stabilimenti industriali, artigianali e commerciali, oltre al normale diserbo interno alle aree di pertinenza previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro, dovranno mantenere costantemente sgombre e prive di vegetazione secca o infestante le aree esterne di confine dello stabilimento, compresi eventuali canali, fossi e corsi d'acqua interni o limitrofi, per evitare fenomeni di continuità di combustibile con il territorio circostante.

ART. 8 - Aree edificabili non utilizzate

Tutte le aree destinate all'edificazione e ai servizi non ancora utilizzate, nonché quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in perfette condizioni di decoro, igiene e sicurezza. Il Sindaco si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti contingibili e urgenti necessari per assicurare il ripristino di dette condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese dei proprietari inadempienti.

SANZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- 1) Inosservanza del diserbo lungo i fronti stradali: sanzione di € 137,55, determinata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- 2) Mancato diserbo di aree incolte in genere: sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- 3) Provocato incendio o attività atte ad innescarlo: sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 ad € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii.;

A carico dei soggetti inadempienti, fermo restando l'addebito delle spese per gli interventi d'ufficio, verrà inoltrata contestuale denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

RICORDA

- Ad ogni cittadino incombe l'obbligo civico di prestare la massima collaborazione ed opera in occasione del verificarsi di un incendio boschivo, campestre o d'interfaccia nel territorio comunale;
- Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica ai seguenti organi di soccorso e vigilanza:
 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO: Tel. 112
 - CORPO FORESTALE DELLO STATO / CARABINIERI FORESTALI: Tel. 112
 - COMUNE DI SAN PROCOPIO: Tel. 0966/333138 (Uffici Comunali)
 - COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SAN PROCOPIO (territorialmente competente): Tel. 0966/333506
 - COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO DI PALMI: Tel. 0966/262111
 - SEGNALAZIONI DIRETTE AL COMUNE: Tramite l'Ufficio Tecnico Tel. 0966/333138 o i canali digitali istituzionali sul sito web del Comune.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di San Procopio (www.comune.sanprocopio.rc.it);
- Che sia data massima diffusione al provvedimento attraverso manifesti murali affissi sull'intero territorio comunale;
- Che le Forze dell'Ordine siano incaricate della vigilanza e dell'esatta esecuzione del presente provvedimento, con facoltà di applicare le sanzioni amministrative ed inoltrare le prescritte denunce penali;
- Che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Regione Calabria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al Comando Stazione Carabinieri di San Procopio, e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria entro 60 giorni.

San Procopio, 21/07/2026

Il Sindaco

Avv. Francesco Posterino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Comune di San Procopio (RC)

Ordinanza Sindacale n. 4 del 21/07/2026